



sua per trascinazione e non per getto diretto, rimanendo, comunque, il Credito Italiano responsabile di qualsiasi danno che per avventura le acque stesse provocassero sia prima e sia nel momento in cui vengono ad unirsi a quelle raccolte nell'intercapedine e nella galleria sotterranea,

- d) - che il Credito Italiano rimanga partecipe con l' I. N. A., con il Monte dei Paschi di Siena e con il Banco di Napoli di tutti gli oneri e limitazioni relativi all'intercapedine ed alla galleria sotterranea che allaccia l'intercapedine suddetta al fosso Reale;
- e) - che gli oneri vengano riconosciuti nella misura di cinquanta centesimi per la commissione I. N. A. - Monte dei Paschi, di venti centesimi per il Banco di Napoli e di trenta centesimi per il Credito Italiano;
- f) - che in corrispettivo della concessione del diritto di cui sopra il Credito